

Sottoscrizione di una dichiarazione negoziale con nominativo altrui - Cass. n. 27008/2020

Contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) – ratifica - Sottoscrizione di una dichiarazione negoziale con nominativo altrui - Assunzione in proprio della paternità della stessa - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

Il soggetto che firmi una dichiarazione negoziale con un nominativo altrui, lasciando apparire quest'ultimo come autore della medesima, non assume in proprio la paternità della stessa (sia pure nella veste di "falsus procurator" di colui al quale la sottoscrizione si riferisce), con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto deve ritenersi nullo per difetto del consenso. (Nella specie, la S.C., con riferimento a un contratto di leasing finanziario sottoscritto da un terzo mediante l'apposizione del nominativo del legale rappresentante della società utilizzatrice, ha escluso che la successiva attività di quest'ultima, consistente nella presa in consegna dell'autovettura, nel pagamento dei canoni e nella sua riconsegna, potesse integrare una ratifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1399 c.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27008 del 26/11/2020 (Rv. 659928 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1325](#), [Cod_Civ_art_1387](#), [Cod_Civ_art_1399](#)

contratto

falso rappresentante

corte

cassazione

27008

2020